

Compatibilità ambientale e autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di produzione di calcestruzzo, asfalto e recupero di fresato per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5)

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 16 febbraio 2022, n. 146 - Gabbricci, pres.; Zampicinini, est. - Comune di Borgosatollo (avv. Capretti) c. Provincia di Brescia (avv.ti Donati, Poli e Rizzardi) ed a.

Ambiente - Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria - Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) - Compatibilità ambientale e autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di produzione di calcestruzzo, asfalto e recupero di fresato per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R5).

(Omissis)

FATTO

1. In data 10/07/2018 Inertis S.r.l. ha presentato istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/06, volto a dichiarare la compatibilità ambientale e autorizzare l'esercizio: di un nuovo impianto di produzione di calcestruzzo con recupero di rifiuti non pericolosi della capacità di 200 t/anno; di un nuovo impianto per la produzione di conglomerato bituminoso con recupero di rifiuti non pericolosi (R5) della capacità di 240.000 t/anno; e di un nuovo impianto per il recupero di fresato d'asfalto della capacità di 72.000 t/anno, all'interno dell'insediamento ubicato all'interno dell' dell'Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) g36 in comune di Montirone. Dallo Studio di Impatto Ambientale (SIA) emerge che tale progetto è nato dalla dismissione di due impianti di lavorazione di inerti per la produzione di calcestruzzo, asfalto, ubicati negli ATE 20 e 23 del Comune di Brescia, risultando esauriti i giacimenti di sabbia e ghiaia presenti nelle aree sopra evidenziate, e conseguente ricollocazione nell'ATE g36.

2. L'istruttoria relativa al progetto si è articolata in tre Conferenze di Servizi.

2.1. Nel corso della prima seduta, tenutasi il 15.4.2019, si è dato avvio ai lavori, e all'esito, con nota del 7.6.2019, la Provincia di Brescia ha imposto di dettagliare il progetto. Con nota del 10.7.19 la ditta trasmetteva le integrazioni.

2.2. In data 6.11.2019 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, nel corso della quale ATS ha rilevato che le conclusioni redatte dal proponente sull'impatto sanitario non evidenziano criticità sanitarie sui ricettori considerati; ATS, comunque, ha riservato la valutazione sulla Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) all'esito della "programmazione di un monitoraggio ambientale relativa ai parametri variabili, indicatori nonché delle tempistiche che consentiranno di valutare nel tempo l'andamento dei parametri indagati e valutare, sulla scorta dei risultati, azioni di contenimento o di modifica". ARPA, che non ha partecipato alla seconda seduta, ha fatto comunque pervenire il proprio contributo tecnico in data 11.11.2019.

Con tale parere ARPA ha sollevato una serie di criticità su più aspetti relativi alla valutazione dell'"opzione zero"; alla componente "atmosfera", agli "aspetti geologici e idrogeologici", alla componente "ambiente idrico superficiale e gestione delle acque reflue" e sul "rumore". Precisamente, per la componente atmosfera ARPA ha segnalato che lo scenario di progetto avrebbe introdotto numerose e diversificate emissioni in atmosfera, caratterizzate anche da potenziale impatto odorigeno, con introduzione di nuove tipologie inquinanti, oltre al PM 10 e agli inquinanti da traffico già presenti, quali COV e IPA, connessi soprattutto alla messa in esercizio dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso; un aumento del traffico indotto; l'utilizzo dell'olio BTZ avrebbe potuto comportare, inoltre, problematiche di molestie olfattive. Per la componente aspetti geologici ed idrogeologici, ARPA ha invece rilevato la mancanza di una indagine geologica/idrogeologica di dettaglio finalizzata a verificare la compatibilità dell'intervento con lo stato della falda. Infine, per la componente rumore ARPA ha ritenuto necessari approfondimenti.

L'impresa ha risposto alle osservazioni con nota PG n. 166833 in data 12/12/2019, alla luce della quale la Provincia ha chiesto ad ARPA di esprimere una nuova valutazione.

Ne è seguita la nota del 4 febbraio 2019 con la quale ARPA: a) in relazione all'atmosfera ha affermato che "i risultati della modellizzazione delle ricadute di inquinanti (PM10 e COV) ... non possono essere considerati trascurabili"; b) sugli aspetti geologici e idrogeologici, ha precisato che "quanto riportato nella relazione geologica, idrogeologica e geotecnica sito-specifica presentata per il progetto di gestione produttiva dell'ateg36, citata nello SIA e nei chiarimenti recentemente trasmessi descrive una situazione diversa da quella riportata dallo studio geologico a supporto del PGT: si rimanda alla Autorità competente la valutazione della correttezza tra quanto dichiarato dal Proponente nel progetto di gestione

dell'ATE g 36 e i contenuti dello Studio geologico del PGT, considerando anche la mancanza di ulteriori evidenze analitiche"; c) sulla componente rumore, ARPA ha segnalato, infine, l'opportunità di definire preliminarmente possibili interventi di insonorizzazione realizzabili per questa tipologia di sorgenti.

2.3. La Provincia, alla luce delle indicazioni fornite da ARPA, ha proceduto alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90. Con nota del 24.2.2020 la società Inertis ha trasmesso le proprie controdeduzioni, chiarendo specifici aspetti relativi alla corretta quantificazione delle ricadute di inquinanti (PM10 e COV); Inertis ha prodotto, inoltre, specifica relazione idrogeologica attestante la non compromissione della falda.

2.4. Con nota del 21.5.2020 è stata convocata la seduta decisoria della Conferenza di Servizi, alla quale ARPA, pur inviata a partecipare, non ha preso parte. ATS ha reso, invece, via mail parere positivo.

3. All'esito della Conferenza decisoria e con successivo provvedimento n. 1425/2020, il progetto è stato approvato.

DIRITTO

0. La Provincia di Brescia ha eccepito il difetto di legittimazione del Comune di Borgosatollo.

0.1. L'eccezione è infondata.

0.2. Invero la giurisprudenza, con orientamento costante rispetto al quale il Collegio intende uniformarsi, reputa sufficiente, ai fini della legittimazione a ricorrere, la prospettazione delle possibili ripercussioni su un territorio comunale collocato nelle immediate vicinanze dell'opera da realizzare (Cons. Stato Sez. V, 16-03-2016, n. 1058).

1. Nel merito, il ricorrente, con il quarto motivo di ricorso (titolato "Violazione Piano delle Cave della Provincia di Brescia nella parte in cui prevede, per l'ATEg36, una destinazione finale "ad uso naturalistico e/o ricreativo e a verde pubblico attrezzato". Eccesso di potere per carenza motivazionale."), deduce la incompatibilità tra il progetto autorizzato e quanto previsto dal Piano Cave.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Occorre premettere che il Piano Cave della Provincia di Brescia, elaborato ai sensi della L.R. n. 14 del 1998 ed approvato con D.C.R. il 25 novembre 2004, prevede, per l'ambito ATE g36, l'escavazione di mc 1.500.000 con "destinazione finale" (alla scadenza prevista per il 2023) il recupero ambientale dell'area ad uso naturalistico e/o ricreativo ed a verde pubblico attrezzato.

Ciò precisato, il punto 11 del disposto dell'atto autorizzativo 1425/20 ha stabilito che: "l'impianto autorizzato con il presente atto dovrà essere dismesso al momento dell'attuazione degli obblighi di recupero ambientale con destinazione finale ad uso naturalistico e/o ricreativo e a verde pubblico attrezzato previsti dalla pronuncia VIA n. 9403 del 17/10/2013 e dal progetto di gestione produttiva dell'A.T.E.g36 e conseguenti autorizzazioni di cava, salvo diverse determinazioni della destinazione d'uso dell'area al termine della coltivazione del giacimento ex art. 4.2 L.R. 14/98 e s.m.i, ovvero altre decisioni della P.A. Competente (Comune)".

Pertanto, terminato il periodo di efficacia dell'autorizzazione, l'area, in attuazione degli obblighi di recupero ambientale, sarà convertita a verde naturalistico, in piena armonia con quanto previsto dal Piano Cave.

2. Parte ricorrente, con il secondo motivo di ricorso (titolato "Violazione art. 22 Dlgs n. 152/2006. Violazione dell'art. 2 dell'Allegato VII alla Parte Seconda del Dlgs n. 152/2006 "Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22". Violazione del principio dello sviluppo sostenibile ex. art. 3 quater del D.lgs 152/2006. Eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazione insufficiente."), lamenta l'omessa valutazione della c.d. alternativa zero, la violazione del principio dello sviluppo sostenibile e la mancata proposizione di alternative localizzative.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. La normativa in tema di VIA prevede da parte del proponente l'elaborazione e la presentazione dello studio di impatto ambientale, che, ai sensi dell'art. 22 comma 3 - lettera d), deve contenere "una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali".

Ciò posto, la Provincia, come emerge dall'allegato VIA all'autorizzazione, pur dando atto di un non particolare approfondimento dell'alternativa zero da parte del proponente, ha evidenziato che: "se l'analisi dell'alternativa progettuale evidenzia che non si rilevano potenziali impatti significativi sulle matrici ambientali nel contesto territoriale analizzato, non comportando quindi un cambiamento evidente nello scenario ambientale attuale, si può affermare ragionevolmente che anche la 'non realizzazione' del progetto non comporti particolari evoluzioni ambientali".

Pertanto la Provincia, da un lato, evidenzia che l'alternativa zero è stata presa in considerazione, seppur in modo non approfondito, e, dall'altro lato, evidenzia, con un argomentare sicuramente conforme al parametro di ragionevolezza, le ragioni del mancato approfondimento evidenziato: in sintesi se la non realizzazione del progetto non determina conseguenze ambientali e, all'opposto, la sua realizzazione non apporta significativi pregiudizi, non risulta necessario approfondire l'alternativa zero, è sufficiente prenderla in considerazione, come del resto è stato fatto.

Dare prevalenza alla realizzazione dell'attività antropica nell'ipotesi in cui tra la realizzazione della stessa e la non realizzazione della stessa non intercorrono significative differenze non può del resto qualificarsi irragionevole.



Si aggiunga più in generale che nel caso di valutazione di fatti omissivi, genus a cui appartiene l'alternativa zero, la valutazione non può che avvenire considerando non tanto le conseguenze della inerzia, quanto le conseguenze del fatto opposto ossia, nel caso di specie, dell'attività antropica da autorizzare, ponendo così in luce pro e contro dell'azione e, di riflesso, della non azione. Analizzare, come si è fatto nel caso di specie, le conseguenze derivanti dall'attività antropica ponendole a confronto con lo status quo ante equivale, pertanto, a prendere in considerazione l'alternativa zero.

Per quanto riguarda, invece, il principio dello sviluppo sostenibile, finalizzato ad attuare il principio di uguaglianza tra la generazione attuale e quelle future, vale ricordare che la Provincia nel bilanciamento tra i contrapposti interessi (tutela ambientale e libertà di iniziativa economica) ha tenuto in considerazione che:

- l'area in questione non ricade in aree di tutela ambientale e paesaggistica;
- l'area su cui insiste il progetto è utilizzata per lo scopo estrattivo;
- non è previsto alcun consumo di suolo: infatti, il perimetro dell'impianto nello scenario attuale e in quello di progetto risulta il medesimo;
- il progetto, prevedendo che le materie prime derivanti dall'attività estrattiva vengano lavorate direttamente in loco, non comporta la movimentazione delle stesse;
- l'area è già dotata di adeguata viabilità di accesso anche per i mezzi pesanti;
- il progetto nasce dalla delocalizzazione degli impianti estrattivi e di recupero rifiuti operativi in Comune di Brescia negli ATE g20 e g23;
- al termine dell'attività estrattiva è previsto il recupero ambientale dell'area, in armonia con quanto previsto dal Piano Cave.

In sintesi, alla base del ragionamento della Provincia sta la considerazione per cui risulta preferibile collocare impianti di gestione rifiuti in un sito già interessato da trasformazione antropica e funzionale all'attività svolta, piuttosto che compromettere un nuovo territorio, anche alla luce del fatto che terminata l'attività estrattiva, gli impianti saranno dismessi in conformità a quanto stabilito dal piano cave, ragionamento che il Collegio condivide.

Quanto, infine, ad altre alternative di localizzazione, che secondo i ricorrenti non sarebbero state valutate, si rileva che l'obbligo della loro valutazione sussiste solo ove le stesse siano ragionevoli, pena la paralisi di qualsivoglia iniziativa economica.

Le ragioni per cui le alternative sono state ritenute irragionevoli dalla Provincia si colgono dall'all. A, Sez. VIA, sub "Quadro ambientale e analisi degli impatti" dove si legge "Non vengono inoltre proposte alternative localizzative in quanto viene dichiarato che 'l'alternativa proposta è frutto di molteplici valutazioni che hanno condotto alla scelta dell'ATEg36', in particolare: - l'area è già antropizzata e coerente con la funzione produttiva del progetto e dotata di adeguata viabilità di accesso anche per i mezzi pesanti; - non è caratterizzata dalla presenza di ricettori sensibili; - non è previsto alcun consumo di nuovo suolo, infatti il perimetro dell'impianto nello scenario attuale e di progetto risulta il medesimo; - al termine dell'attività estrattiva è prevista la dismissione degli impianti, il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area. - è conveniente in termini economici ed ambientali potenziare un sito esistente già interessato da trasformazione antropica, piuttosto che compromettere e consumare nuovo suolo, tenuto conto che 'la collocazione in ambiti già interessati da attività economiche (...)' rappresenta un criterio preferenziale per il posizionamento di impianti di recupero inerti ai sensi del Piano Regionale di Gestione Rifiuti".

Anche in questo caso le argomentazioni spese paiono ragionevoli e, si aggiunge, in linea con il principio di non aggravamento del procedimento che, nel bilanciare le esigenze di speditezza con quelle di completezza dell'istruttoria, impone di escludere dallo spettro d'indagine tutte quelle opzioni che paiono non conformi al parametro della ragionevolezza; diversamente opinando si determinerebbe un ingiustificato ritardo nella definizione dei procedimenti, ci si esporrebbe al rischio di violazione del termine di conclusione del procedimento e, conseguentemente, alla lesione degli interessi sottesi al potere attribuito all'amministrazione.

3. Parte ricorrente, con il terzo motivo di ricorso (titolato "Violazione dell'art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà."), lamenta carenze nell'istruttoria in ragione del fatto che la Provincia non avrebbe compiutamente valutato le criticità sollevate da ARPA e le avrebbe superate fondandosi acriticamente sulle controdeduzioni di Inertis, senza riconsultare il citato ente prima della decisione finale.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. Anzitutto, come già precisato in fatto, ARPA è stata invitata a partecipare alla riunione decisoria della Conferenza di Servizi del 2020; in ogni caso, la normativa non richiede un ulteriore contributo di ARPA sulle controdeduzioni al preavviso di rigetto formulate dall'impresa.

In secondo luogo, come si è in parte anticipato e come chiarirà meglio a breve, la Provincia ha tenuto conto delle criticità sollevate da ARPA, impartendo specifiche prescrizioni nonché monitoraggi in corso d'opera, circostanze che palesano come la determinazione positive della Provincia sia il frutto di un'analisi critica e ragionata; la Provincia, infatti, non si è limitata a recepire le controdeduzioni di Inertis.

Per comprendere quanto affermato occorre muovere il ragionamento dalle criticità sollevate da ARPA nel secondo parere tecnico e riportate nella parte in fatto. Brevemente: sulla componente atmosfera, ARPA ha ritenuto corretto non trascurare potenziali impatti discendenti da un aumento del traffico indotto e dei connessi inquinanti; sulla componente aspetti

geologici e idrogeologici ARPA ha evidenziato la non conformità della situazione descritta dal SIA rispetto a quella riportata dallo studio geologico a supporto del PGT; sulla componente rumore, infine, ARPA ha segnalato l'opportunità di definire preliminarmente possibili interventi di insonorizzazione.

Ciò posto e come si è ricordato nella parte in fatto, Inertis, nelle controdeduzioni del 24/02/2020 adottate in risposta al preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990, ha argomentato in ordine alle richiamate criticità, conducendo la Provincia ad una valutazione positiva, seppure subordinata a molteplici prescrizioni; in ciò, come si diceva, l'autonoma valutazione della Provincia.

Ricordate le criticità sollevate da ARPA nel secondo parere tecnico nonché il dato storico del contributo offerto da Inertis intorno alle stesse, si procederà di seguito ad un'analisi separata dei tre profili su cui si è concentrata la critica dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (“impatti sull'atmosfera”, “aspetti geologici e idrogeologici” e “rumore”) indicando, per ciascuno, sia le controdeduzioni dell'impresa sia le determinazioni/prescrizioni della Provincia, onde da un lato ribadire l'autonomia decisionale della stessa e dall'altro lato sottolineare l'assenza di profili di irragionevolezza nella determinazione autorizzativa assunta.

Iniziando dalla componente atmosfera, Inertis ha controdedotto dichiarando che, con specifico riferimento all'aumento del traffico indotto, la valutazione è stata condotta ponendosi in un'ottica cautelativa, considerando una costante operatività di tutti gli impianti a regime massimo, situazione sicuramente peggiore rispetto a quella che l'operatività concreta dell'impianto produrrà.

Sul punto la Provincia ha imposto, con atteggiamento incompatibile con il recepimento passivo delle deduzioni di Inertis, specifiche prescrizioni al fine di arginare eventuali immissioni da traffico indotto quali: l'asfaltatura della strada di collegamento tra la zona impianti e la rotatoria di connessione alla SP24; la realizzazione delle mitigazioni già previste per la seconda fase di coltivazione della cava; il posizionamento di una fascia di vegetazione; l'obbligo di fissazione di un limite di velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area; l'obbligo di installazione, sui mezzi operanti all'interno dell'area, di dispositivi antiparticolato; l'obbligo di ottimizzazione del carico dei mezzi di trasporto, nell'ottica di ridurre il numero dei veicoli in circolazione nelle zone limitrofe; l'obbligo di utilizzo di cassoni chiusi (coperti con teli resistenti e impermeabili o comunque dotati di dispositivi di contenimento delle polveri) per i mezzi che trasportano materiale polverulento all'esterno dell'area.

Per quanto riguarda invece gli aspetti “aspetti geologici e idrogeologici”, rispetto ai quali ARPA, si ricorda, ha rilevato incongruenze tra il SIA di Inertis (il quale afferma che a “livello qualitativo la falda freatica più prossima alla superficie, risulta essere caratterizzata da una qualità scadente, e viene prevalentemente utilizzata a fini irrigui”) e lo studio geologico allegato al PGT di Montirone, da cui emerge un diverso stato della falda superficiale (in particolare, si “sottolinea che la falda freatica, nonostante l'alto grado di vulnerabilità, presenta caratteristiche chimiche globalmente abbastanza buone e quindi, considerata anche la discreta potenzialità, costituisce una preziosa risorsa, non solo per il comune di Montirone, ma anche per quelli situati più a sud”), la Provincia ha concluso favorevolmente alla luce del fatto che Inertis: ha chiarito che le informazioni contenute nel SIA, confermate e approfondite con il progetto di Invarianza Idraulica, sono state tratte sulla base non solo dello studio geologico allegato al PGT del comune di Montirone del 2008 ma anche da relazioni sito-specifiche più recenti e aggiornate (quali, tra l'altro, la relazione geologica, idrogeologica e geotecnica presentata per il progetto di gestione produttiva dell'ateg36 del 2010, nella quale si evidenzia che la “falda freatica più prossima alla superficie risulta essere caratterizzata da una qualità scadente e viene prevalentemente utilizzata a fini irrigui”); ha prodotto uno specifico Studio Idrogeologico contenente un puntuale esame della composizione stratigrafica della falda, dal quale è emersa la non compromissione della stessa.

La Provincia, pertanto, ha basato l'autorizzazione su elementi di novità (i dati sono stati, infatti, aggiornati ed attualizzati), tali da superare la determinazione negativa contenuta nel preavviso di rigetto e, più in generale, a superare la discrasia rilevata da ARPA nel secondo parere tecnico tra lo Studio di Impatto Ambientale di Inertis e lo studio geologico allegato al PGT di Montirone.

Infine, in relazione alla componente rumore, la Provincia è pervenuta a valutazione positiva imponendo, in maniera conforme alle indicazioni di ARPA, una serie di prescrizioni atte a mitigare le possibili diseconomie acustiche quali l'ampliamento della barriera acustica; si è prescritto, inoltre, che Inertis dovrà provvedere ad effettuare un nuovo studio di impatto acustico che tenga conto della suddetta modifica.

Da quanto esposto, in relazione ai singoli aspetti analizzati, emerge il carattere critico della valutazione della Provincia, la quale, come si è visto, ha tradotto le osservazioni di ARPA, previo vaglio ragionato delle controdeduzioni di Inertis, in puntuali prescrizioni.

Vale sottolineare che tale modus operandi è stato condotto anche in relazione alla componente odore; la Provincia, infatti, ha prescritto, in relazione alle emissioni E9, E11 ed E12, l'installazione di un sistema di filtrazione funzionale all'abbattimento degli odori.

Per quanto inerisce invece la circostanza dedotta da parte ricorrente per la quale, successivamente alla adozione del provvedimento impugnato, sarebbero pervenute segnalazioni di molestie olfattive provocate da un forte odore di bitume/plastica bruciata proveniente da Edilquattro S.r.l. (ditta con sede nel Comune di Ghedi nei pressi del sito di intervento), si tratta di fatti irrilevanti nella presente sede trattandosi di sopravvenienze fattuali che non valgono ad

intaccare l'intrinseca logicità e congruità della determinazione a cui è pervenuta la Provincia.

4. Parte ricorrente, con il primo motivo di ricorso (titolato "Violazione del principio precauzione di cui all'art. 3 ter e 301 del D.lgs 152/2006. Eccesso di potere per difetto di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà. Violazione dell'art. 5 dell'Allegato VII della Parte Seconda del Dlgs n. 152/2006."), lamenta la violazione del principio di precauzione sul presupposto che, insistendo i nuovi impianti di rifiuti in un'area già caratterizzata da un ingente numero di impianti produttivi, industriali e infrastrutturali, non sarebbe stato adeguatamente considerato il tema degli impatti cumulativi.

4.1. Il motivo di ricorso è infondato.

4.2. Al riguardo va anzitutto precisato che la Provincia lamenta la genericità del presente motivo di ricorso.

4.3. Ritiene il Collegio che la Provincia abbia colto un profilo di effettiva criticità del ricorso in quanto, dalla lettura dello stesso, non è dato cogliere né una specifica fonte di pericolo né uno specifico pregiudizio correlato, seppur in via ipotetica, alla prima.

4.4. Come noto il principio di precauzione si iscrive nel quadro dell'analisi del rischio e viene in rilievo nel momento in cui, in relazione a determinate sostanze o processi produttivi, pur mancando una legge scientifica, universale o probabilistica, in ordine alla produzione di pregiudizi, reali o potenziali, per un determinate bene della vita, sussistono tuttavia delle evidenze in ordine alla possibile pericolosità della materia o dell'attività presa in considerazione; in ogni caso la sussistenza di possibili (non certi o probabili) rischi non impone, come scelta obbligata, quella di inibire l'uso della materia o l'espletamento dell'attività che viene in rilievo, spettando alla pubblica amministrazione una scelta, che deve uniformarsi a proporzionalità e ragionevolezza, sul se consentire (se del caso imponendo opportune cautele) o meno l'attività, alla luce di una serie di parametri tra i quali il tipo di rischio e l'importanza dell'attività per la collettività.

4.5. Da quanto esposto emerge come, al fine di operare questo giudizio, sia necessario previamente individuare una fonte di rischio (materia o attività specifica) e le possibili conseguenze ascrivibili alla stessa; dire che da un impianto possono derivare possibili conseguenze pregiudizievoli non pare soddisfare il requisito della sufficiente determinatezza del ricorso in quanto non consente di comprendere l'ampiezza della doglianza.

In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile la censura, il Collegio, in relazione al principio di precauzione, condivide anzitutto la statuizione per cui le relative valutazioni "sono riservate all'amministrazione competente, mentre al giudice spetta il compito di verificare se tali valutazioni sono congruamente motivate, alla luce dei presupposti di fatto emersi in sede di istruttoria e delle censure svolte in ricorso" (T.A.R. Marche 5 febbraio 2018, n. 91).

4.6. Delimitati così i poteri del giudice amministrativo in materia, occorre innanzitutto evidenziare che lo studio di impatto ambientale ha considerato sia gli impatti cumulativi che i ricettori. Quanto agli impatti cumulativi si richiama il capitolo 12.2 titolato "valutazione di ulteriori potenziali impatti cumulativi" (S.I.A., parte II, pagg. 114 – 122); quanto ai ricettori si richiama, invece, il sottoparagrafo 6.3 ("valutazione del potenziale impatto del PM10 e del COV sulla comunità umana").

4.7. Ciò precisato, la Provincia, come evidenziato nel paragrafo 3 della presente decisione, ha analizzato i singoli aspetti critici palesati da ARPA, che nel loro complesso comporterebbero il lamentato rischio da cumulo, ed ha ritenuto, anche attraverso le specifiche prescrizioni imposte in sede autorizzativa, elidibile/contenibile il rischio connesso alla singola criticità di volta in volta presa in considerazione e, quindi, elidibile/contenibile il pregiudizio cumulativo.

Si rinvia, pertanto, a quanto precisato nel paragrafo 3 dove sono stati analizzati separatamente gli aspetti inerenti gli impatti sull'atmosfera, quelli geologici e idrogeologici ed infine quelli sul rumore; va, comunque, ricordato che sul giudizio intorno alla ragionevolezza o meno della determinazione della pubblica amministrazione gioca un ruolo nevralgico il dato della temporaneità dell'attività antropica autorizzata trattandosi, come più volte si è ricordato, della realizzazione di impianti di pubblica utilità che, comunque, verranno dismessi con ripristino della situazione quo ante in conformità al Piano Cave.

4.8. Nel giudizio sulla ragionevolezza, inoltre, si deve tener conto che nella valutazione di impatto sulla salute approvata da ATS si afferma che "non si prevedono potenziali impatti significativi dell'impianto su alcuno dei ricettori residenziali presenti nell'intorno dell'area nonché sui ricettori sensibili ubicati esternamente al dominio di analisi".

Effettuate queste opportune precisazioni, il Collegio ritiene che la scelta operata dalla amministrazione sia conforme al principio di precauzione.

5. Parte ricorrente, con il quinto motivo di ricorso (titolato "Violazione legge regionale n. 28 del 2016. Contrasto con le previsioni del PLIS denominato "Parco delle Cave"), lamenta il contrasto tra il progetto ed il nuovo Parco Locale di Interesse Sovracomunale.

5.1. Il motivo è infondato.

5.2. Senza entrare nel merito del paventato contrasto basta al riguardo evidenziare che la discarica si trova al di fuori del P.L.I.S., il quale non comprende il Comune di Montirone (così si evince dal decreto del Presidente della Provincia n. 97/2018, recante i confini del PLISS).

6. Parte ricorrente, con il ricorso per motivi aggiunti ha impugnato l'atto dirigenziale n. 1534/2021 con il quale la Provincia di Brescia ha disposto di "aggiornare l'autorizzazione n. 1425 del 23/06/2020 e s.m.i. alla ditta INERTIS SRL (...) con gli elaborati grafici allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento n. 1425 del

23/06/2020”, lamentando l’invalidità derivata dello stesso ed estendendo, quindi, a quest’ultimo i motivi di ricorso proposti avverso il provvedimento genetico.

L’infondatezza del ricorso principale, per le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, comporta senz’altro la reiezione del ricorso per motivi aggiunti.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

(Omissis)

